
STATUTO DEL COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

Approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 48 del 25/10/1993, riscontrata legittima dal Co.Re.Co. nella seduta dell'8/03/1994 con decisione n. 2365/6780. Successive modifiche ed integrazioni: delibera di C.C. n. 28 del 29/03/1994; delibera di C.C. n. 21 del 24/04/2001;

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Montallegro

Questo Comune, ente autonomo locale e circoscrizione di decentramento statale e regionale, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunali, statali e regionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.

Il territorio del Comune con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati sono descritti nell'allegata scheda. La loro modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.

Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti e avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati. Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.

Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune, potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.

Art. 2

Finalità

Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituite dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Il Comune in particolare opera per:

- rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale
- le pari opportunità;
 - promuovere e sostenere le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani, valorizzandone la funzione sociale;
 - valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori;
 - garantire la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
 - organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale;
 - garantire un efficace servizio di assistenza sociale
- il diritto alla salute di ogni cittadino;
 - promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello stato e della Regione, consultando sindacati, formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul suo territorio.

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo un'efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità, della prima infanzia, nonché il rispetto dei diritti dei disabili

 - degli handicappati, prevedendo con apposito regolamento le modalità di coordinamento degli interventi socio-sanitari con i servizi socio-sanitari educativi e del tempo libero operanti nel territorio.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo
- donna con azioni positive rivolte a:
 - a) eliminare le disparità di fatto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
 - b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale;
 - c,) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti;
 - d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate;
 - e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di servizio, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
- Il Comune dovrà assicurare, altresì, **ove possibile**, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende, istituzioni dipendenti da esso.

Art. 2 bis

Pari opportunità

1. Il sindaco, nell'esercizio della potestà di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, nomina almeno, **ove possibile**, un componente di sesso femminile.

2. Nelle commissioni di nomina consiliare deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dall'effettuazione delle prime elezioni comunali successive all'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

Art. 3

Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, **le forme di garanzia e di partecipazione popolare**, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni, della partecipazione popolare **anche attraverso il diritto di udienza**, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statuarie.

Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.

Le modifiche statuarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta ed almeno il 20% dei cittadini. Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'articolo 4 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91.

I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.

Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sulla organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per almeno 90 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.

Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statuarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario **ed ai responsabili degli uffici e dei servizi** l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statuarie e regolamentari.

Titolo II
PARTECIPAZIONE

Art. 4

Forme associative

Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti e i gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, della occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite invenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.

E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi di cui al I comma.

Il Comune riconosce nelle biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:

- adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;

- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del - easiero dello uomo;

- conservare la memoria della propria comunità;

- attuare il principio della trasparenza del proprio sperato.

Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione Bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica a mezzo di istituzione.

L'amministrazione comunale richiederà all'associazione italiana ciechi un parere consultivo ma non vincolante, su tutte le materie di competenza della stessa associazione, per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive dei ciechi.

L'amministrazione comunale riconosce quale interlocutore, l'associazione nazionale vittime civili di guerra, per attività culturali e patriottiche.

Art. 5

Consultazione

Il consiglio comunale può istituire organismi di consultazione e disciplinare il funzionamento e la consultazione al fine di garantire un diretto collegamento fra il Comune e i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nella definizione di scelte amministrative, sia in modo generalizzato e continuo che per singole materie o provvedimenti.

La consultazione di detti organismi, se costituiti, è obbligatoria e gli organi comunali devono tenerne conto nell'emissione dei loro provvedimenti, tranne che il parere pervenga oltre 30 giorni dalla richiesta; devono, altresì, motivare decisioni non conformi.

Gli organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.

Art. 6

Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 4 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:

- istanze su questioni di carattere specifico;

- petizioni su questioni di carattere generale.

Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.

Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.

Art. 7

Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forma di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.

La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al 10% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando il quorum di cui al precedente articolo 3. La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni della medesima.

La proposta, verificata dal parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dell'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni.

Art. 8

Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi di cui al predetto articolo 4, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale.

Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di cui al precedente articolo e possono, in udienza pubblica essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri.

Il regolamento previsto dal 3° comma del successivo articolo 11 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.

Art. 9 *Referendum*

Il referendum consultivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; pertanto, il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti delle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia, che potrà essere individuata anche nelle C.E.C.

Il referendum potrà essere indetto:

- a) lo richiesta non meno del 15% degli elettori;
- b) lo deliberi il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno 30 giorni.

La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.

La proposta referendaria, la cui ammissibilità sarà valutata, in assenza di difensore civico, dal segretario comunale, mentre il consiglio delibera la copertura finanziaria delle operazioni referendarie, è approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi e a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'argomento oggetto del referendum.

Il consiglio deciderà in merito motivando adeguatamente l'eventuale decisione non conforme all'esito della consultazione.

Art. 10 *Limiti ed esclusioni*

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:

- c) imposte, tasse, tributi e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazione e nomine o questioni concernenti persone;
- d) annullamento, revoca o abrogazione di atti amministrativi;
- e) stato giuridico del personale;
- f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Art. 11

Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato, ai sensi della legge regionale n. 10/91.

La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabiliti procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.

Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art. 4, portatori di interessi diffusi e, inoltre regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso.

~~Art. 12 (deletus)~~

~~*Difensore civico*~~

~~E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale.~~

~~Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri nella prima seduta, qualora tale quorum non venisse raggiunto si richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in altra seduta.~~

~~Resta in carica per **cinque** anni e non è immediatamente rieleggibile; inoltre, decade per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali e può essere revocato, con la stessa procedura della nomina, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.~~

~~La carica è onorifica, possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.~~

~~L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature e un dipendente, nei limiti delle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni.~~

~~I rapporti con gli amministratori, con il consiglio, con i cittadini e il funzionamento dell'ufficio saranno disciplinati dal regolamento.~~

Titolo III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13

Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di

elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

La giunta è organo di promozione, iniziativa e amministrazione.

Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi e forniture continuative e ad appalti, giusta art. 176 dell'O.EE.LL.; hanno il dovere intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

Art. 14

I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro 30 giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

Le mozioni, presentate da almeno 3 consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 15

Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto. Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.

L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

Esplora la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordine del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.

Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92. **promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92. (parole soppresse)**

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo statuto dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 16

Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo che designeranno anche eventuali sostituti è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, il rappresentante del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.

I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 17

Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, **come successivamente modificato**, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice-presidente a maggioranza semplice.

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di Giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.

Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni

per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, Garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere alla surroga dei consiglieri mancanti.

Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 18

Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente due volte l'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di dicembre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.

Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:

- a) per determinazione del presidente;
- b) per richiesta del sindaco;
- c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per ali oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

Art. 19

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero dei consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n.

9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.

Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi.

Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza sei consiglieri presenti le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione.

I verbali delle sedute e quelle delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

Art. 20

La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da n. 4 assessori.

E' nominata dal sindaco, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92 **come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 35/97**, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.

Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, revoca e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco, nonché i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 così come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per omogenei gruppi di materia ed eventualmente con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.

Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre ad essere comunicati ai soggetti di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio dell'ente.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

Il rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 21

Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, o dal suo sostituto, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti deliberativi a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

Le sedute della giunta non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi di valutazione.

I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.

Art. 22

Attribuzioni

La giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui vorranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.

Alla giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo.

In generale la giunta comunale:

- a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale;**
- b) riferisce annualmente al consiglio comunale, preliminarmente all'esame del bilancio di previsione, sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani;**
- c) adotta tutti gli atti di amministrazione espressamente attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;**
- d) predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Approvazione del consiglio comunale;**
- e) predispose i programmi, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici e le relativi varianti, le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano regolatore generale ed il relativo parere di massima, i programmi annuali e pluriennali di attuazione e le eventuali deroghe;**
- f) propone i regolamenti da sottoporsi alla deliberazione del consiglio;**
- g) propone al consiglio le convenzioni con altri comuni e con la provincia regionale, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;**
- h) propone al consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;**
- i) propone al consiglio la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;**
- j) approva il piano esecutivo di gestione, su proposta del Direttore Generale;**
- k) approva i progetti, i programmi esecutivi e i**

Programmi approvati dal consiglio;

- l) **approva le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto di opere pubbliche, di forniture e di servizi diverse dal pubblico incanto, su conforme autorizzazione, ove occorra, del consiglio comunale;**
- m) **approva l'albo fornitori e degli appaltatori per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata o cottimo fiduciario;**
- n) **approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio;**
- o) **approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;**
- p) **fisa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;**
- q) **determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;**
- r) **approva il programma delle assunzioni di personale;**
- s) **dispone gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili;**
- t) **adotta le tariffe relative ai tributi comunali;**
- u) **adotta i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;**
- v) **assume attività di iniziative, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;**

Art. 23 Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed ha funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.

Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.

La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24**Elezione del sindaco**

Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.

Per le operazioni della procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92.

Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento secondo le disposizioni di legge.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, **rimozione**, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92.

Qualora il consiglio comunale promuova la procedura per l'approvazione della mozione di sfiducia del Sindaco, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 e 2, della legge regionale n. 25/2000.

Art. 25**Competenze**

Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo, ha la responsabilità del governo locale. Egli rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali ed impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del consiglio, della giunta, del segretario comunale, del direttore generale, se nominato, e dei funzionari degli uffici e dei servizi.

Art. 26**Attribuzioni**

Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale:

a) **dirige e coordina all'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;**

b) **vigila sul funzionamento delle istituzioni comunali e sugli organi di decentramento;**

c) **impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, all'ufficio dei Vigili Urbani e vigila sull'espletamento del relativo servizio;**

d) **promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.**

e) **convoca i comizi per i referendum consultivi;**

f) **adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del comune e promuove le azioni possessorie, che non siano di competenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;**

g) **nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;**

h) **nomina il Direttore Generale;**

i) **nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base alle esigenze effettive e verificabili;**

j) **emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza che la legge attribuisce alla competenza del comune;**

k) **coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'applicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.**

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) **alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione, di leva militare e di statistica;**

b) **all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;**

c) **allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;**

d) **alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.**

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio in cui fossero incorsi.

Art. 27

Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Ferma restando l'applicazione del 6° comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.

L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.

Art. 28

Sindaco e giunta:

assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dalla proclamazione. La giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 29

Il segretario comunale

Il segretario comunale, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.

Al segretario è affidata l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di detti organi, cui competono le scelte politiche.

Art. 30

Competenze gestionali e di direzione

Il segretario adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo dell'ente.

Nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 142/90, così come recepiti dalla legge regionale n. 48/91:

1) esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;

2) sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;

3) presiede, con l'osservanza dei criteri e delle procedure prestabiliti nel regolamento dei contratti, le commissioni di gara con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, dallo stesso delegato, e di cui fanno parte i responsabili dell'ufficio tecnico e di segreteria;

4) ordina la fornitura di beni e servizi nei limiti degli impegni e secondo i criteri fissati dalla giunta e i pagamenti delle spese fisse e derivanti da contratti;

5) autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni deliberate dalla giunta;

6) autorizza i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e di quanto previsto dal regolamento;

7) dispone gli accertamenti sanitari, secondo le norme vigenti e obbligatoriamente per le malattie superiori a cinque giorni;

8) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni e dagli accordi sindacali in materia;

9) esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti ai servizi;

10) contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge la censura come previsto dal regolamento.

Art. 31

Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e' correttezza amministrativa:

- 1) esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sulla legittimità delle proposte di deliberazione, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;
- 2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
- 3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
- 4) collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
- 5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
- 6) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
- 7) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale n. 7/92;
- 8) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
- 9) cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
- 10) verbalizza il giuramento degli assessori;
- 11) comunica all'Assessorato regionale degli EE.LL. l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.

Art. 32

Il vice segretario

Il vice segretario, la cui nomina e i requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza.

Titolo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33

Principi strutturali e organizzativi

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento. Svolge tale attività nel rispetto della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, affidati agli organi elettivi e di gestione amministrativa, attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.

L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.

L'attività amministrativa si articola in aree omogenee, dirette dai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici; le aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento.

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento; al Direttore Generale ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione del Comune di articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 34

Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilità del personale.

Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.

Il regolamento organico disciplinerà inoltre:

- a) l'organizzazione degli uffici e servizi;
- b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;
- c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interessi, in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al Comune;
- d) le modalità organizzative per il funzionamento della commissione di disciplina;
- e) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

g) il regolamento disciplinerà le modalità di autorizzazione al personale a prestare opera retribuita per conto di altri enti ovvero la libera professione.

Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione

Art. 35

Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.

Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.

Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

Art. 36

Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, sono resi dai responsabili dei servizi interessati e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.

Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.

Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione degli organi collegiali avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi.

I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.

Art. 37

Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce e organizza i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti.

La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma.

L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberati dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n. 142/92, sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.

Art. 38

Disciplina dei servizi

Un apposito regolamento, oltre alle forme di gestione, ai criteri di valutazione e al contenuto del citato piano, disciplinerà:

a) l'ordinamento e il funzionamento dei servizi. Per quelli gestiti in economia, il regolamento prevederà le varie modalità di esecuzione, di individuazione di fornitori e esecutori, l'istituzione di appositi albi di ditte locali, le forme di contratto e i modi di pagamento;

b) la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione, formato da quattro membri, oltre al presidente, nominati fra coloro che abbiano competenza tecnica e amministrativa e posseggano i requisiti per la nomina a consigliere comunale;

c) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, in base alle norme previste in materia per gli amministratori;

d) le attribuzioni e il funzionamento degli organi, del presidente e del direttore;

e) la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo;

f) le modalità organizzative per l'esercizio dell'autonomia gestionale e l'ordinamento finanziario e contabile;

g) le modalità dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo nonché la verifica dei risultati della gestione.

Art. 39

Forme associative

Il Comune, per lo svolgimento, in modo economico ed efficiente e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto dalle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.

La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.

I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui nomina si applica l'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 7/92, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale.

Art. 40

Gestione finanziaria

Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. La giunta comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento

Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.

Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.

La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuta l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.

Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.

Art. 41

Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità; inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.

La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre all'accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi.

L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del c.c., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'Interno e relativo al trattamento economico.

Art. 42

I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91, e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.

Alla stipulazione dei contratti, che devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, provvedono i responsabili dei servizi e degli uffici.

Gli atti di cui al comma precedente, che sono rogati dal segretario comunale, e tutti i verbali di aggiudicazione, che sono pubblicati per tre giorni all'albo pretorio, sono provvedimenti definitivi e non sottoposti ad approvazione o controllo. Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.

Art. 43

Nonne transitorie e finali

Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e l'attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 48/91, se necessario la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma.

I regolamenti, eccetto quello di contabilità e per la disciplina dei contratti, previsti dalla legge n. 142/90 e dal presente statuto, dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e con le norme del presente statuto.

Le norme statutarie relative all'elezione degli organi e quelle da queste dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione del consiglio comunale.

Nelle more continuano ad applicarsi le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

=====